

Liti pendenti: le istruzioni per la definizione

di **Cinzia Bondi**

Pubblicato il 19 ottobre 2011

una prima guida alla definizione delle liti pendenti; ricordiamo che si utilizzano le vecchie regole dell'analogo condono 2002

La manovra correttiva (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011) ha riproposto la definizione agevolata dei contenziosi tributari (fino ad € 20.000) pendenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, per accelerarne la conclusione.

La chiusura delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011 rientra, infatti, nel più generale progetto di deflazionare il contenzioso tributario, approvato nella introduzione degli istituti del reclamo obbligatorio e della mediazione (art. 39 c. 9 D.L. n. 98/2011), per offrire un'analogha opportunità a quei contribuenti che non potranno beneficiare dei nuovi istituti che riguardano, invece, gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Ormai manca soltanto la data dalla quale sarà disponibile il modello di domanda (e, quindi, quella dalla quale sarà possibile procedere all'invio) per la definizione delle liti fiscali pendenti prevista dalla manovra di luglio: tutte le disposizioni applicative del comma 12 dell'articolo 39 del D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) sono pronte.

Non si tratta, comunque, di una dimenticanza. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate¹, che il 13 settembre scorso ha approvato il modello di presentazione della domanda di definizione e ne ha stabilito le modalità di presentazione e di versamento in attuazione della lettera f della norma citata, sul punto specifica che saranno rese note² con successive comunicazioni.

Vediamo adesso, come districarsi tra adempimenti e scadenze.

I criteri sono quelli del vecchio condono di cui all'art. 16 della L. 289/2002, espressamente richiamato dall'art. 39 del D.L. 98/2011, ma con alcune specificazioni e differenze: prima tra tutte il limite del valore della lite definibile prima non previsto.

L'istituto, considerato anticipatorio del nuovo "reclamo preventivo" anch'esso riguardante le liti di valore fino ad € 20.000, si riferisce ai contenziosi pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario -in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio - in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Per chiudere la propria lite col fisco, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, deve:

- Presentare domanda;
- Versare le somme dovute che sono determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate , prot. 2011/119854 del 13 settembre 2011.

2 Provv. 2011/119854 , pag 2, paragrafo 3, punto 3 e pag. 3, paragrafo 4, punto 4.2

[Scarica il documento allegato](#)

